

Allegato "B" al N. 46409/22060 di Repertorio

STATUTO della

“FONDAZIONE CENCI - GALLINGANI ETS”

Articolo 1- Preambolo - Costituzione- Denominazione- Sede - Durata

1. La Fondazione Cenci - Gallingani (per volontà della fondatrice Signora GALLINGANI JOLE, in memoria del proprio marito Ing. H.C. CENCI ALDO) venne costituita in data 10 giugno 1993 con atto a rogito notaio Stefania Rosa di Cuggiono, repertorio n. 1707/197.

La Fondazione è stata riconosciuta quale Persona Giuridica con DPGR Lombardia in data 11 maggio 1994 n. 52309 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 con il n. 129.

2. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

“FONDAZIONE CENCI - GALLINGANI ETS”

(di seguito la “Fondazione”).

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (“RUNTS”), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di **Cesano Boscone (MI)**, attualmente in **Via Dante Alighieri n. 2**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dal Consiglio di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. La Fondazione svolge le proprie attività sull'intero territorio nazionale.

6. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopo e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni *(lettera a)*;
- interventi e prestazioni sanitarie *(lettera b)*;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni *(lettera c)*;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa *(lettera d)*;
- formazione universitaria e post-universitaria *(lettera g)*;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale *(lettera h)*;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

di cui al presente articolo *(lettera i)*;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore *(lettera m)*;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo *(lettera u)*;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *(lettera w)*.

2. In particolare, la Fondazione ha per scopo la realizzazione di iniziative del più alto interesse sociale in favore delle persone svantaggiate in ragione di età avanzata; la loro protezione, sia fisica che morale, e lo sviluppo della specifica ricerca socio-sanitaria.

La Fondazione adempirà alle proprie finalità contribuendo anche finanziariamente:

- alla rimozione di stati di difficoltà o al servizio in situazioni di cronicità;
- ad ogni forma di assistenza domiciliare svolta da professionisti o da volontari singoli o associati;
- alla costituzione di centri diurni o residenziali, in ambito territoriale, per l'assistenza socio-sanitaria di anziani con compromissioni tali, sul piano esistenziale o clinico, da non permettere la permanenza presso l'abituale dimora;
- alla realizzazione di progetti innovativi di intervento per attuare la risposta al bisogno di anziani in difficoltà nel modo più efficace e nel più ampio rispetto sia delle abitudini esistenziali che dei tessuti relazionali degli stessi;
- alla promozione o alla realizzazione di seminari e conferenze, in collaborazione con competenti centri nazionali e/o internazionali per lo studio, la verifica e la pubblicizzazione di forme di intervento che arricchiscano sul piano culturale e pragmatico gli standard di servizio agli anziani in difficoltà;
- al sostegno di strutture operative pubbliche o private operanti nel campo degli anziani.

3. La Fondazione è altresì disponibile ad instaurare rapporti convenzionali con enti pubblici o privati per il perseguimento delle finalità statutarie, ed a recepire proposte provenienti da cittadini, operatori, studiosi, istituzioni pubbliche o private, con particolare disponibilità ai movimenti ed alle associazioni di volontariato, per assumere ogni iniziativa che, dal Comitato Direttivo della Fondazione, venisse considerata degna di interesse e coerente con le finalità della Fondazione stessa.

La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Attività diverse – Raccolta di fondi

1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti

dai decreti attuativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Comitato Direttivo.

2. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 4 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione.

Articolo 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e può essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili, impiegabili per il perseguimento delle finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o privati per incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- avanzi di amministrazione che, con delibera del Comitato Direttivo, siano destinati a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs. 117/2017);
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- le eventuali elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinate all'attuazione degli scopi statutari;
- le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Comitato Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio

minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Comitato Direttivo
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

2. A chi riveste cariche sociali è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e debitamente documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo e, in ogni caso, nei limiti di legge.

Ai membri del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso.

Pertanto, il Comitato Direttivo potrà deliberare l'attribuzione di un compenso ai membri del Comitato Direttivo, che svolgano particolari attività, nei limiti posti dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Comitato Direttivo

1. La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, preferibilmente appartenenti a categorie professionali e/o volontaristiche specifiche e comunque a professionisti o persone particolarmente sensibili ai problemi dell'anziano.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica a vita, salvo diverse disposizioni in sede di nomina.

2. Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dal proprio ufficio:

- gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli enti/strutture, nonché gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in enti o imprese che hanno rapporto contrattuali con la Fondazione;
- i sindaci, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri comunali; gli assessori ed i presidenti provinciali e regionali;
- i dipendenti e gli ex dipendenti della Fondazione prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- coloro che hanno liti pendenti o minacciate con la Fondazione.

3. I membri del Comitato Direttivo decadono dalla carica:

- qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Comitato Direttivo;
- per le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3, se sopravvenute;
- per dimissioni, impedimento permanente o decesso.

4. I membri del Comitato Direttivo possono essere revocati per indegnità,

gravi inadempimenti ai propri obblighi di legge e/o di statuto o inattitudine con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

5. In caso di dimissioni, decadenza, revoca, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro.

Articolo 8 - Competenze del Comitato Direttivo

1. Al Comitato Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Comitato Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio di esercizio (formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, nonché, ove richiesto dalla legge, il Bilancio Sociale.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente esercitate, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Inoltre, il Comitato Direttivo, oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente statuto e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente:

- elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, i quali restano in carica sino a revoca o dimissioni;
- nomina i consiglieri a qualsiasi titolo cessati;
- nomina il membro monocratico dell'Organo di Controllo, nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- stabilisce e realizza il programma della Fondazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- decide circa l'istituzione di servizi, nell'ambito degli scopi statutari, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni che operano a favore della popolazione anziana;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- predispone ed approva il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- decide sulla sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera le modifiche allo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

2. Il Comitato Direttivo – nei limiti consentiti dalla legge - può delegare parte dei suoi poteri (incluso il potere di rappresentanza) ad uno più dei suoi membri e, in particolare, al Presidente ed al Segretario.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Riunioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, almeno 2 (due) volte all'anno, nonché ogniqualevolta il Presidente lo reputi opportuno.

2. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo (salvo si tratti di riunione che si svolga con modalità esclusivamente telematiche) e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

3. Le adunanze del Comitato Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, di persona o per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed il membro dell'Organo di Controllo, sia presente (anche mezzo teleconferenza) ovvero, se assente, abbia dichiarato di essere stato preventivamente informato della riunione e degli argomenti da trattare.

4. Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dai consiglieri presenti.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione, o, in sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Nel numero dei presenti non si computano coloro che non possono intervenire al voto e alla discussione per conflitto di interessi.

Le delibere del Comitato Direttivo sono adottate con le seguenti maggioranze:

- per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo.

Sono in ogni caso ritenuti atti di straordinaria amministrazione:

- la vendita di cespiti;
- le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Il verbale della deliberazione del Comitato Direttivo che modifica lo statuto è redatto da notaio scelto dal Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo debbono essere trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Articolo 10 – Il Presidente – Il Vice-Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo (almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

5. Il Presidente:

- gestisce l'ordinaria amministrazione della Fondazione sulla base delle direttive del Comitato Direttivo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta;
- dà disposizioni per l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- in caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Comitato Direttivo nella seduta successiva.
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e private, nonché con gli operatori sanitari e sociali che operano nel settore dell'assistenza agli anziani.

6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione (anche con riferimento al potere di rappresentanza della Fondazione) qualora questi ne sia impossibilitato. La sottoscrizione del Vice-Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Organo di Controllo

1. Il Comitato Direttivo provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, il cui incarico dura 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. All'Organo di Controllo è possibile assegnare anche la funzione di Revisione Legale; in tal caso il componente dovrà essere nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Comitato Direttivo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- verifica che il bilancio sociale, laddove obbligatorio nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento accedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Articolo 12 – Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carico per tre esercizi ed è rinnovabile.

2. Il Comitato Direttivo può stabilire, qualora sussistano i requisiti di legge, che la Revisione legale dei conti venga esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 13 - Segretario

Il Sig. Giuseppe Chiodini, designato dalla Fondatrice signora Jole Gallingani, riveste la carica di Segretario del Comitato Direttivo, vita sua durante.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria della Fondazione.

Al Segretario competono comunque:

- la proposizione al Presidente di nuove iniziative assistenziali da sottoporre al Comitato Direttivo;
- l'esecuzione operativa delle delibere del Comitato Direttivo;
- la tenuta della contabilità e dei libri;
- la conservazione dell'archivio;
- ;
- la raccolta della documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Articolo 14 – Volontari

1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari, riconoscendo la funzione sociale del volontariato e favorendone l'apporto.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

2. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18

del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15 – Bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Comitato Direttivo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Dopo l’approvazione, il Comitato Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota al bilancio.

Articolo 16 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti i relativi adempimenti.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, con delibera del Comitato Direttivo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, a favore di uno o più enti del Terzo Settore individuati al momento della devoluzione, salva diversa destinazione imposta dalla legge *pro tempore* vigente.

Articolo 19 – Statuto – Regolamenti

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Comitato Direttivo può predisporre ed approvare il Regolamento Interno, nonché eventuali ulteriori regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Obbligo morale della Fondazione è quello di mantenere, a proprie spese ed a cura del Segretario, il decoro delle tombe dei Fondatori (presso il Cimitero Monumentale di Milano) e di ottemperare agli ulteriori oneri modali espressi dai Fondatori stessi.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.

F.to: Giovanni Gelmuzzi

Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE RISPETTO AD
ORIGINALE ANALOGICO**

(Art. 22 comma primo D. Lgs. N. 82/2005. Art. 68 ter L. n. 89/1913)

Io sottoscritto dott. Pierluigi Scalamogna, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, con residenza in Abbiategrasso, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale,

CERTIFICO CHE

la presente copia – la quale consta di 9 complessive facciate utili ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me notaio (mediante il software “E Sign”) con la mia firma digitale (di cui al Certificato n. 47 40 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con validità fino al 24 luglio 2026), secondo quanto disposto dall'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente – è conforme all'originale documento analogico da me firmato a norma di legge, di cui al mio Repertorio n. 46409, Raccolta n. 22060, del giorno 3 febbraio 2026, registrato a Milano il 4 febbraio 2026, al n. 7203 Serie 1T. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

In Abbiategrasso, Galleria Europa n. 4, tre febbraio duemilaventisei.

File firmato digitalmente dal notaio Pierluigi Scalamogna